

DOMANDE E RISPOSTE IN MATERIA DI INDICAZIONI SUI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Facendo seguito al numero di febbraio 2018, porto all'attenzione dei lettori alcuni nuovi e ricorrenti quesiti in tema di indicazioni da riportare sugli apparecchi elettrici ed elettronici, formulati recentemente al sottoscritto da associati ad ANDEC nell'ambito del servizio di consulenza legale fornito dall'associazione. Auguro a tutti una buona lettura.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Domanda:

Informazioni sul trattamento dei RAEE che i produttori devono fornire ai recuperatori

Scriviamo in merito all'art 38, comma 2 lett d) del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sulle informazioni che i produttori devono fornire ai recuperatori circa il trattamento dei loro prodotti a fine vita e le sanzioni all'uopo previste in caso di mancata ottemperanza. In particolare, vorremmo confermare sulle modalità di trasmissione: è compito del produttore fornire queste informazioni? A chi vanno inviate? Sotto che forma vanno presentate? È previsto che il Sistema Collettivo al quale il produttore aderisce possa adempiere per conto del produttore?

Risposta La norma sanzionatoria da Lei citata si riferisce all'art. 27 del Dlgs 49/2014, che in effetti obbliga i produttori a fornire ai recuperatori le informazioni per il trattamento adeguato dei loro prodotti a fine vita.

Si tratta di un obbligo ribadito successivamente dal DM Ambiente 10.06.2016 n. 140 (AEE Ecompatibili - Eco-design), a cui tuttavia i produttori hanno già ottemperato da anni attraverso un accordo stipulato tra Centro di Coordinamento RAEE (il consorzio formato da tutti i sistemi collettivi italiani), Associazioni di Produttori (tra cui ANDEC) e associazioni di recuperatori (tra cui ASSORAE ed altre), stabilendo che i produttori, tramite il Centro di Coordinamento RAEE, avrebbero reso disponibili queste informazioni agli impianti di trattamento tramite **schede aggiornate per tipologia di prodotto**, che in effetti sono scaricabili dal sito del centro Coordinamento RAEE al seguente indirizzo: https://www.cd craee.it/GetPage.pub_do?id=2ca9809556b17c340156b19f699e0009

Mi sembra pertanto che la Sua azienda, individualmente, se ha già aderito a un sistema collettivo (né altrimenti potrebbe praticamente essere) non deve fare nulla di più.

Domanda

Indicazione di origine del prodotto
Vorremmo sapere se possiamo eliminare dall'imballaggio dei nostri prodotti di origine UE, omogeneo per tutti i paesi europei, la seguente dicitura: "Manufactured by.....; assembled in the following country:"

Risposta Non c'è, nel caso di specie, alcuna normativa generale che imponga di indicare il Paese in cui il prodotto è fabbricato (purché ovviamente non si lasci intendere nell'imballaggio o nella presentazione che l'apparecchio è fabbricato in Italia: in tal caso si applicherebbe quanto previsto dal dl 135/2009, convertito in legge 166/2009, e sarebbe neces-



sario indicare il paese di produzione). Le segnalo tuttavia quanto segue: (1) Le direttive EMC, RED e LVD impongono ai produttori di riportare sul prodotto (oppure se ciò non è obiettivamente possibile sull'imballaggio) il loro nome, marchio e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati.

(2) l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, attuato in Italia con DPR 26.02.1968 n. 656, fa divieto di riportare indicazioni false o fallaci sull'origine di un prodotto (art. 1.1.): tale disposizione è interpretata dalle autorità di sorveglianza nel senso che, ad esempio, una multinazionale A avente sede principale in Giappone e società controllata B (stabilimento di produzione) in Cina, deve indicare sul prodotto fabbricato da B, quale "produttore", la società B e il correlativo indirizzo in Cina e non già la società A con indirizzo in Giappone, in quanto tale ultima indicazione costituirebbe, appunto, indicazione falsa/fallace sull'origine del prodotto, come tale sanzionabile.

Domanda

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Mi rifaccio a una Sua risposta con la quale al nostro precedente quesito ("è ammissibile che le istruzioni e informazioni sulla sicurezza siano fornite esclusivamente in formato elettronico/digitale su supporto incluso nella confezione del prodotto?"), Lei aveva risposto come segue: "Va tracciata una netta distinzione tra (a) informazioni sulla sicurezza e (b) istruzioni sull'uso del prodotto. Infatti, a differenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto, che dovrebbero essere in formato cartaceo, nulla vieta, salvo esistano norme specifiche contrarie, di riportare su un supporto informatico o su una memorizzazione informatica che accompagni il prodotto le istruzioni d'uso, purché una copia cartacea sia fornita su richiesta dall'utilizzatore. Si veda in proposito la Guida Blu all'attuazione della nor-



mativa UE sui prodotti, pubblicata sulla GUCEC 272 del 26.07.2016, nota n. 100, pagina C272 / 30."

Comprendo pertanto che sia necessario che le informazioni sulla sicurezza del prodotto vengano riportate in "formato cartaceo". Orbene, saprebbe dirmi se vi sono requisiti specifici che prevedano modalità particolari di resa di queste informazioni? Mi spiego: farebbe differenza che queste informazioni (ad esempio quelle in materia di Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) per smartphone, tablet e simili device) fossero riportate su un manuale cartaceo, quick guide, o simile acclusa alla confezione, oppure riportate direttamente (ed esclusivamente) sulla confezione del prodotto?

Risposta Non mi constano indicazioni specifiche che impongano nel caso dei prodotti di nostro interesse di riportare le avvertenze d'uso direttamente ed esclusivamente sull'imballo del prodotto; avrei anzi dubbi sulla validità sempre e comunque di una tale soluzione, posto che gli imballi si gettano, mentre la documentazione che accompagna i prodotti in genere rimane all'acquirente avveduto; Le segnalo in proposito un mio articolo in cui si tratta la materia delle indicazioni sui prodotti (AEE), scaricabile dal mio sito professionale: [http://](http://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/Indicazioni-su-etichette-MP-giugno-2015.pdf)

www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/Indicazioni-su-etichette-MP-giugno-2015.pdf.

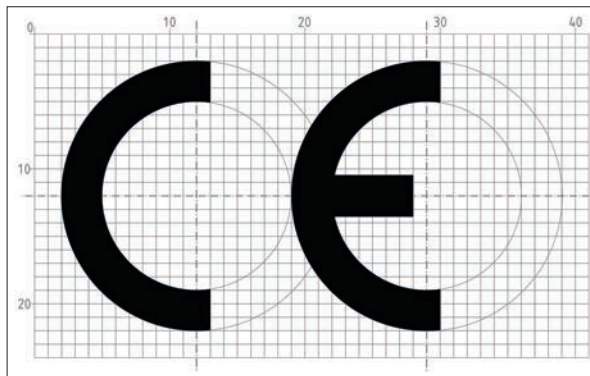
Le ricordo che la norma specifica è l'articolo 16 punto 1, lettere d) e f) del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005). Quanto al SAR, la norma di legge di riferimento è a mio avviso l'articolo 12 della legge quadro di settore (L. 36/2001), mentre la norma tecnica vigente dovrebbe essere la IEC62209-1:2016, il cui testo non ho tuttavia disponibile, ma che non mi sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) si occupi di questa questione.

In conclusione, alla stregua di una sommaria ricerca, non sembrano sussistere previsioni che impongano requisiti specifici quali quelli da Lei ipotizzati.

Domanda

Quando occorre la marcatura CE

Stiamo importando da paese extra UE un kit di alimentazione per sistemi di illuminazione a LED che dovrà essere utilizzato all'interno di un corpo illuminante, realizzato dal nostro cliente, il quale sarà venduto dopo aver sostenuto le relative prove di conformità CE applicate all'intero prodotto. In breve, il kit di alimentazione è da noi venduto al



PARERE LEGALE

di Maurizio Iorio



cliente come prodotto completo, ma risulta di fatto un componente di un prodotto che lo incorpora e la cui conformità CE è in capo al nostro cliente, il quale appone il proprio marchio.

In questo particolare caso, è fatto obbligo alla nostra società (la quale vi applica il proprio marchio) di marcare CE il kit di alimentazione con relativi oneri burocratici? Sarebbe lo stesso se non vi apponesse il proprio marchio? Esiste una nomenclatura particolare da applicare alla documentazione di vendita (fatture del fabbricante extra-UE, nostre fatture al cliente, imballo del prodotto, ecc.) tale da comportare la definizione dell'oggetto quale ricambio ed in questo modo rientrare in una eventuale esclusione?

Inoltre, poiché ci è stato richiesto da un altro cliente di poter acquistare la sola scheda elettronica del suddetto kit, la quale a maggior ragione deve essere utilizzata all'interno di un prodotto più vasto, è possibile in questo caso non marcare la sola scheda col

marchio CE? In tal caso, come dovrebbe essere definita la scheda sulla documentazione commerciale e/o sul prodotto? È necessario applicare indicazioni a mezzo etichetta o dicitura di altro tipo sul prodotto o sul relativo imballaggio indicante il fatto che trattasi di parte di ricambio o componente del prodotto finale? È necessario in tal caso indicare marca e modello del prodotto finale? Le pongo infine un'ultima questione: è ipotizzabile la pretesa da parte nostra di far firmare al nostro cliente una lettera nella quale esso si impegna ad utilizzare i suddetti kit o le suddette schede esclusivamente per la realizzazione di prodotti di maggiore complessità e che a loro volta saranno sottoposti a loro cura a marcatura CE, impegnandosi in tal modo a non rivendere il kit così come fornito da noi? Sempre che quanto sopra non lo renda superfluo.

Risposta: La normativa di armonizzazione europea (marcatura CE e ogni altro correlativo onere) si applica ai soli "prodotti finiti" (vedasi in proposito, ad es., la "Guida Blu" ed. 2016 paragrafo 2.1.).

Si tratta però di stabilire quando un prodotto si può definire "finito" e quando si tratta invece di un prodotto non finito o mero componente. Si ritiene che un prodotto sia "finito" quando è in grado di svolgere una propria funzione indipendente dal prodotto complesso o dall'impianto in cui lo stesso è incorporato¹. In un recente documento del Centro di Vigilanza e Controllo RAEE (valido di fatto,

su questo punto, anche ai fini della normativa CE http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf) si precisa che "... per < funzione indipendente >, s'intende l'attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, «indipendentemente» dall'assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. Conseguentemente, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l'assemblaggio/integrazione dello stesso in un'altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall'ambito di applicazione della normativa "considerata; viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell'AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell'AEE riparata, tale componente è esso stesso un'AEE e, pertanto, incluso nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del d.lgs. 49/14. A titolo esemplificativo l'hard disk di un computer è componente se integrato o assemblato all'interno del case del computer, viceversa è un'AEE se munito di proprio case, con funzione di memorizzazione di dati autonoma

1 - (a) la direttiva EMC si applica a ogni "Apparecchiatura", intesa come "ogni apparecchio o impianto fisso" (art. 3.1.), con la precisazione che rientrano nell'ambito della normativa anche i "componenti o sotto unità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni"; (b) la direttiva LVD si applica al "Materiale elettrico" destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione; anche alcuni componenti sono presi in considerazione dalla direttiva, ma questi non necessitano di marcatura CE; (c) la direttiva RED si riferisce anch'essa a ogni "Apparecchiatura radio", di cui viene data un'articolata definizione (art. 2).



disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona”.

Nel suo caso, il “kit di alimentazione per sistemi di illuminazione a LED” sembra pertanto essere (almeno alla luce degli scarsi elementi forniti e nell’ambito di un’analisi di massima) un prodotto finito, ancorché destinato ad esser incorporato in altri prodotti. È utile ricordare che, sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica, gli **apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere integrati in impianti fissi** sono disciplinati da un’apposita disposizione, ossia dall’art. 5 del Dlgs 194/2007 (come emendato dal Dlgs 80/2016 a seguito di attuazione della nota nuova direttiva EMC 2014/30/UE), che recita quanto segue:

ARTICOLO N.5 Impianti fissi (1)

Art. 5.

1. Gli apparecchi che sono stati messi a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto. Le prescrizioni degli articoli da 7 a 7-septies e da 9 a 11 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato. In tali casi la documentazione di accompagnamento identifica l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto in questione. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 7-quater, comma 3. Le buone prassi di ingegneria industriale di cui all'allegato I, punto 2, sono documentate e la persona o

le persone responsabili tengono la documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo fintantoché gli impianti fissi sono in funzione.

(omissis)

A questo punto vorrà esaminare gli articoli sopra richiamati (“da 7 a 7-septies e da 9 a 11”) e troverà le indicazioni da lei ricercate.

La diversa normativa LVD, ossia il Dlgs 86/2016 in attuazione della D. 2014/35/UE (che dovrebbe anch’essa applicarsi al “KIT” o per lo meno al suo alimentatore) non contiene la distinzione di cui all’art. 5 del Dlgs 194/2007 sopra riportata, con la conseguenza che il KIT o le sue singole parti soggette a normativa LVD, se costituenti anch’esse prodotto finito, sono soggette a marcatura CE, obbligo di DoC e di documentazione tecnica, mentre, se non costituiscono prodotto finito, sono escluse da tale onere, senza che in tal caso siano tuttavia necessariamente previsti i particolari requisiti della documentazione tecnica sopra illustrati per il caso della normativa EMC. Infine, non ritengo sussista alcuna “...nomenclatura particolare da applicare alla documentazione di vendita (fatture del fabbricante extra-UE, nostre fatture al cliente, imballo del prodotto, ecc.) tale da comportare la definizione dell’oggetto quale ricambio ed in questo modo rientrare in una eventuale esclusione ...”.

Domanda

Informazioni tecniche sulla targhetta del prodotto

Il cliente per il quale stiamo realizzando un kit di emergenza per lampade a led, che interviene in caso di mancanza di tensione di rete (trattasi di prodotto soggetto a normative EMC, LVD e RoHS) ha necessità, per questioni commerciali, di avere i dati di targa in inglese (es. tensione di alimentazione, temperatura operativa ecc.). Purtroppo però lo

spazio a disposizione non consente di replicare i dati anche in italiano.

È strettamente necessario riportare i dati di targa in italiano o è possibile indicarli anche solo in inglese?

Risposta Le informazioni devono essere in lingua italiana, alla stregua delle seguenti previsioni:

Dlgs 186/2016 (LVD):

“Art. 3.5. 7. I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, **in lingua italiana**. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.”

“Art. 5.4. Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, **in lingua italiana**”.

“Art. 6.2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, **in lingua italiana**...”.

